



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

BANDO DI CONCORSO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER FAVORIRE LA SPECIALIZZAZIONE DI PERSONALE SANITARIO LAUREATO NON MEDICO NELLE SEGUENTI DISCIPLINE: BIOLOGIA, CHIMICA, FARMACIA, FISICA E MEDICINA VETERINARIA AMMESSO NELL'ANNO ACCADEMICO 2021/22

Art. 1

Requisiti per la partecipazione bando

1. Per beneficiare dei contributi finanziari, il soggetto richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere residente in provincia di Trento dalla data di inizio dell'anno accademico 2021-2022 (1 novembre 2021);
 - b) essere laureato in una delle seguenti discipline: biologia, chimica, farmacia, fisica o medicina veterinaria (o equipollenti);
 - c) essere ammesso al primo anno di corso di una delle Scuole di specializzazione universitarie indicate nella tabella allegato A nell'anno accademico 2021-22;
 - d) essere in possesso - ove prevista - dell'abilitazione all'esercizio professionale;
 - e) non esercitare attività professionali in strutture sanitarie con rapporto a tempo indeterminato;
 - f) non beneficiare di altre analoghe provvidenze comunque denominate né di essere già stato assegnatario in precedenza del medesimo contributo.
2. I suddetti requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza indicata nel successivo art. 3, ad eccezione del requisito della residenza.

Art. 2

Numero contributi per ciascuna disciplina

Il numero dei contributi disponibili per ciascuna disciplina, è così determinato:

Laureati in:	n. contributi:
Biologia	1
Chimica	1
Farmacia	1
Fisica	1
Medicina Veterinaria	4

Art. 3

Modalità e termini per la presentazione della domanda

1. La domanda di contributo redatta in carta semplice, avvalendosi del modulo allegato al presente Bando (allegato B), e reperibile sul sito internet istituzionale della Provincia, deve essere inoltrata al Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza della Provincia

Autonoma di Trento, entro il giorno 12 aprile 2022 a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento. La domanda presentata fuori termine è irricevibile.

2. Nel caso in cui il richiedente sia stato ammesso alla scuola di specializzazione senza l'espletamento di un concorso o un esame di ammissione, lo stesso dovrà indicare nella domanda, in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, le attività di produzione scientifica e di ricerca realizzate, le attività professionali e didattiche e/o stage (non tirocinio curricolare) svolte e le attività di formazione universitaria post laurea e permanente partecipata, con l'indicazione della sede e relativo periodo.
3. La domanda di contributo va inviata alla Struttura provinciale competente Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza, esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo mail serv.politsanitarie@pec.provincia.tn.it nel rispetto di quanto disposto dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 2468/2016.

Art. 4

Tutela dati personali

1. I dati personali relativi ai candidati saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo sulla Protezione Dati GDPR 2016/679 e delle disposizioni nazionali in materia, in particolare il Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018.
2. A tal proposito il candidato dovrà dichiarare di aver preso visione dell'informativa, relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo n. 679/2016, sottoscrivendo l'apposita modulistica allegata alla domanda.

Art. 5

Formulazione delle graduatorie

1. Ai fini della concessione del contributo finanziario sono formulate graduatorie distinte per ciascuna disciplina recependo il punteggio acquisito nel concorso di ammissione alle singole Scuole.
2. Qualora l'ammissione sia avvenuta senza l'espletamento di un concorso o di un esame/colloquio con punteggio, la formulazione della graduatoria della disciplina interessata viene effettuata da una commissione provinciale, la quale avrà a disposizione 100 punti ripartiti nel modo seguente:
 - 40 punti riservati al voto di laurea ed attribuiti in via proporzionale al punteggio conseguito, assegnando 40 punti se il voto di laurea conseguito è di 110/110 e lode, 36 punti per 110/110 e 3 punti per ciascun valore per punteggi compresi tra 99 e 109/110 ;
 - 60 punti riferiti ai titoli professionali e così suddivisi:
 - 20 punti per la produzione scientifica e attività di ricerca;
 - 20 punti per le attività didattiche e professionali;
 - 20 punti per attività di formazione post laurea e permanente partecipata
3. In caso di parità di punteggio precede chi ha minore anzianità di laurea ed in subordine chi ha minore età.
4. Con specifica determinazione sono approvate le graduatorie per ciascuna disciplina, individuati i beneficiari e determinati i contributi da assegnare a ciascun specializzando.
5. Le graduatorie di merito dei candidati possono essere utilizzate per assegnare, secondo l'ordine delle graduatorie stesse, i contributi che si siano resi disponibili per rinuncia, decadenza o altri

motivi entro il termine massimo del 30 novembre dell'anno di approvazione della determinazione di cui al precedente comma 4.

Art. 6

Determinazione e concessione del contributo

1. L'importo massimo del contributo finanziario è determinato in Euro 11.580,00, corrispondente a 1.500 ore annue di formazione per anno accademico ed è proporzionale all'impegno orario previsto dai singoli ordinamenti delle Scuole di specializzazione per l'effettuazione delle attività didattiche teoriche e pratiche.
2. Per le scuole di specializzazione disciplinate in applicazione del DM n. 270/2004 e s. m., preso atto del Decreto del MIUR n. 716 di data 16 settembre 2016, l'impegno annuo orario per le attività didattiche teoriche e pratiche è calcolato sulla base del numero dei crediti previsti dall'ordinamento della scuola per ogni anno moltiplicato per 25 ore di lavoro/studente per credito indicati dalla normativa stessa
3. Qualora sia stata svolta attività lavorativa e/o professionale il contributo è ridotto di una quota pari alla differenza positiva tra l'entità del reddito imponibile conseguito per attività lavorativa e professionale nell'anno 2020 e l'ammontare del contributo sopra determinato (Euro 11.580,00).
4. I contributi finanziari sono rideterminati annualmente tenendo conto del reddito eventualmente conseguito per attività lavorativa e professionale nell'anno precedente e dell'eventuale variazione dell'ordinamento didattico del corso di specializzazione.
5. Nel caso in cui le risorse disponibili non siano sufficienti al finanziamento delle domande ammesse a finanziamento, si procederà alla rideterminazione proporzionale dei singoli contributi.
6. I contributi sono corrisposti ai beneficiari per l'intera durata del corso di specializzazione in rate trimestrali posticipate, sulla base di dichiarazioni, rese in forma di dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà, attestanti la continuità di iscrizione e frequenza per il periodo di riferimento. Qualora risulti la non regolare frequenza ovvero la ripetizione dell'anno il contributo viene sospeso per i periodi di riferimento.

Art. 7

Impegni dei beneficiari

1. In applicazione dell'art. 37 della legge provinciale n. 8/96 e dell'art. 8 del Regolamento di applicazione i beneficiari, ai fini della corresponsione del contributo dovranno sottoscrivere l'impegno a prestare servizio, in caso di assunzione, nell'ambito del Servizio sanitario provinciale per un periodo di almeno 5 anni ed alla restituzione proporzionale del contributo qualora l'impegno non sia stato rispettato.

Art. 8

Decadenze

1. Il beneficiario decade dal diritto al contributo finanziario se successivamente all'atto di concessione venga accertato in modo univoco che non era in possesso di tutti i requisiti per ottenere il contributo stesso con il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di anni due decorrenti dal provvedimento di decadenza. Sono salve le norme vigenti in materia di diritto penale.

SCUOLE di SPECIALIZZAZIONE
CONTRIBUTI FINANZIARI PER FREQUENZA SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
ANNO ACCADEMICO 2021/2022

LAUREA NELLA DISCIPLINA (1)	SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE	N. CONTRIBUTI
BIOLOGIA	BIOCHIMICA CLINICA	1
	GENETICA MEDICA	
	MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA	
	PATOLOGIA CLINICA	
	IGIENE DEGLI ALIMENTI	
	EPIDEMIOLOGIA	
	e Scuole equipollenti valide per l'assunzione nel SSP (2)	
CHIMICA	CHIMICA ANALITICA	1
	SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE	
	PATOLOGIA CLINICA E BIOCHIMICA CLINICA	
	FARMACOLOGIA e TOSSICOLOGIA CLINICA	
	e Scuole equipollenti valide per l'assunzione nel SSP (2)	
FARMACIA	FARMACIA OSPEDALIERA	1
	FARMACEUTICA TERRITORIALE	
	e Scuole equipollenti valide per l'assunzione nel SSP (2)	
FISICA	FISICA MEDICA	1
	e Scuole equipollenti valide per l'assunzione nel SSP (2)	
MEDICINA VETERINARIA	ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE	4
	SANITÀ ANIMALE, ALLEVAMENTO E PRODUZIONI ZOOTECNICHE	
	ALLEVAMENTO, IGIENE, PATOLOGIA DELLE SPECIE ACQUATICHE E CONTROLLO DEI PRODOTTI DERIVATI	
	e Scuole equipollenti valide per l'assunzione nel SSP (2)	

Note

- 1 I candidati devono essere in possesso del diploma di laurea specifico o equipollente, che consenta l'accesso al profilo professionale, afferente alle discipline indicate, compreso nei ruoli sanitari del personale laureato non medico ai sensi dei decreti del Ministro della sanità del 30 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2 ai sensi dei decreti del Ministro della sanità del 30 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni